Familia
ISSN 2531-6796
Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa
Pacini Giuridica

La valutazione "in concreto" della condizione di vulnerabilità dello straniero al fine del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari

di CLAUDIA BENANTI

In materia di immigrazione si segnala una recente pronuncia della Cassazione, che ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d'appello di Bari (App. Bari, 15 dicembre 2016, n. 1238), che aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari *ex* art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. La Corte territoriale, nonostante avesse accertato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, aveva basato la propria decisione sulla considerazione che lo straniero si trovava in Italia da oltre tre anni, era pienamente integrato nel nostro tessuto sociale e godeva di un lavoro stabile adeguatamente retribuito. Inoltre, il rimpatrio forzato nel Paese d'origine lo avrebbe esposto ad una condizione di particolare vulnerabilità, stante la grave situazione di compromissione dei diritti umani ivi presente.

Adita su ricorso del Ministero dell'Interno, la Cassazione ha riscontrato una violazione della disciplina dell'immigrazione nella parte in cui il riconoscimento della protezione umanitaria è stato fatto discendere dalla Corte d'appello da un presupposto, quale l'adeguata integrazione sociale dello straniero nel nostro Paese, che non può essere considerato in via esclusiva, ma soltanto come elemento concorrente alla determinazione di una condizione di vulnerabilità che deve essere apprezzata nella sua individualità e concretezza. A tal fine, il giudice di merito deve esaminare la situazione soggettiva ed oggettiva attuale del richiedente con riferimento al Paese di origine, in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza. Il giudice deve valutare, su questa base, se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale.

Ne consegue che il livello d'integrazione sociale e di protezione dei diritti fondamentali che lo straniero abbia raggiunto nel nostro Paese incidono necessariamente sulla valutazione dell'adeguatezza del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal Paese di provenienza.